

Intervento di spianamento e livellamento di un terreno e reimpianto di un vitigno in assenza di concessione edilizia e autorizzazione paesaggistica

T.A.R. Veneto, Sez. II 12 ottobre 2015, n. 1043 - Di Nunzio, pres.; Mielli, est. - Spinosa ed a. (avv.ti Fratta Pasini e Maggiolo) c. Comune di Negrar (avv.ti A. e E. Fichera, e Maggiolo).

Edilizia e urbanistica - Intervento di spianamento e livellamento del terreno sul quale insisteva un vigneto per consentire l'accorpamento di più appezzamenti siti a dislivello in un unico appezzamento pianeggiante, sul quale reimpiantare un nuovo vigneto - Opere eseguite in assenza della concessione-autorizzazione edilizia - Ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente conduce in affitto un fondo rustico di proprietà delle Sig.re Giovanna e Noemi Spinosa nel territorio del Comune di Negrar, in area soggetta a vincolo paesaggistico per effetto del DM 23 maggio 1957, n. 3413.

Espone che nel 1997 ha effettuato un intervento di spianamento e livellamento del terreno sul quale insisteva un vigneto per consentire l'accorpamento di più appezzamenti siti a dislivello in un unico appezzamento pianeggiante, sul quale reimpiantare un nuovo vigneto.

Circa un anno dopo l'effettuazione dei lavori il Comune con ordinanza n. 1265 del 7 ottobre 1998, prot. n. 11621, ha disposto la rimessione in pristino dell'originario stato dei luoghi motivata dalla mancanza della concessione edilizia e dell'autorizzazione paesaggistica.

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la mancata acquisizione dell'apporto procedimentale degli interessati, che avrebbe permesso di far presente l'estraneità ai lavori delle proprietarie del terreno;

II) violazione dell'art. 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, perché tale norma esenta espressamente dalla necessità di un titolo edilizio la realizzazione di opere preordinate a lavori agricoli, quali i movimenti di terreno pertinenti all'attività agricola o a opere di miglioramento fondiario;

III) violazione degli artt. 92 e 94 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, perché non è indicato quale sia il contrasto con le previsioni urbanistiche e per quale motivo sia stata disposta la sanzione della riduzione in pristino;

IV) sviamento, illogicità e carenza di motivazione perché non sono indicati i motivi per i quali l'Amministrazione ritiene vi sia un'incompatibilità con la tutela del paesaggio e dei valori estetici tutelati dal vincolo ambientale apposto sulla zona, dato che lo spianamento del terreno funzionale al reimpianto di un vigneto conserva la presenza del paesaggio agrario tutelata dal vincolo;

V) violazione dell'art. 92 della legge 27 giugno 1985, n. 61 e della legge 3 maggio 1982, n. 203, perché l'ordine è rivolto anche alle proprietarie, estranee all'intervento, posto che spetta all'affittuario il potere di disporre i miglioramenti agrari ritenuti necessari.

Si è costituito in giudizio il Comune di Negrar, replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 11 del 13 gennaio 1999, è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 24 settembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le censure, di carattere assorbente, di cui al secondo e quarto motivo.

Infatti dalla documentazione versata in atti e in particolare dalle fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi prima e durante i lavori, nonché successivamente al ripristino del vigneto, emerge che, benché la notevole quantità del materiale asportato potesse giustificare dei dubbi circa la reale natura dell'intervento, in epoca immediatamente successiva l'affittuario odierno ricorrente ha provveduto al reimpianto di un nuovo vigneto in sostituzione di quello precedente ormai improduttivo, e che proprio tale circostanza ha comportato la sua assoluzione in sede penale sia sotto il profilo edilizio, che sotto quello paesaggistico, disposte con sentenze del Tribunale di Verona 7 febbraio 2001, n. 244, e della Cassazione penale 13 febbraio 2002, n. 16266.

Orbene, ferma restando la fondatezza del rilievo sollevato dal Comune nelle proprie difese circa l'insussistenza dei presupposti per ritenere vincolante nel presente giudizio l'accertamento compiuto in sede penale in difetto delle condizioni di cui all'art. 654 c.p.p., nondimeno emerge che il Comune ha erroneamente qualificato gli interventi dal punto di vista edilizio e paesaggistico ritenendoli eseguibili solo previa acquisizione di un titolo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica, atteso che non solo il ricorrente ha effettivamente proceduto al reimpianto del vitigno, ma per effettuarlo si era munito dell'autorizzazione dell'Ispettorato regionale per l'agricoltura in concomitanza ben prima dell'adozione del provvedimento impugnato (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).

Ne consegue che l'intervento avrebbe dovuto essere qualificato come movimento di terra pertinente all'attività agricola, che non ha comportato un'alterazione permanente allo stato dei luoghi, come tale non soggetto né al previo rilascio di un titolo abilitativo sia sotto il profilo edilizio, che paesaggistico.

Infatti l'art. 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, dispone che non sono soggetti a concessione nè ad autorizzazione edilizia “i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere”, e l'art. 82, dodicesimo comma, del DPR 24 luglio 1877, n. 616 (trasfuso nell'art. 152, lett. b, comma 1, del Dlgs. 29 ottobre 1999, n. 490), dispone che non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica “per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio”.

Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, tale esenzione deve ritenersi giustificata in quanto “si tratta infatti di modificazioni normali della forma del territorio, inerenti all'usuale pratica agricola anche per le piante da frutto o da legna, e alla parabola di esseri viventi e produttivi delle piante stesse, quand'anche interessino uliveti, vigne, pioppeti, frutteti e simili e dunque abbiano frequenza di rimozione tutt'altro che annuale. Normalmente, infatti, non sono oggetto di uno specifico valore espressamente tutelato dal vincolo paesaggistico e non ne sono elementi identificativi (come invece vuole la legge stessa per i boschi e le foreste). Diversamente opinando si incorrerebbe in una compressione eccessiva delle facoltà proprietarie e si otterrebbe il controproducente effetto di una disincentivazione della pratica agricola, con effetti negativi paradossali sulla buona manutenzione del territorio” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 6890; id. 27 gennaio 2015, n. 6738).

Per completezza va aggiunto che anche la legislazione successiva ha confermato la non assoggettabilità di interventi di questo tipo al previo rilascio di un titolo edilizio (cfr. l'art. 6, comma 1, lett. d, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, che definisce attività edilizia libera “i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali”) e paesaggistico (l'art. 149, comma 1, lett. b, del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, afferma che non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica per “gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili”).

In definitiva il ricorso deve essere accolto per le assorbenti censure di cui al secondo e terzo motivo.

Le peculiarità della controversia, sorta per l'obiettivo dubbio, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, della reale natura dell'intervento che ha interessato una vasta porzione di terreno, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

(Omissis)